Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 26 giugno 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554

AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 147 DEL 26 GIUGNO 1948:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 32. **Società elettrica maremmana, anonima, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1948. — **Nazionale « Cogne », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1948. — **Nazionale « Cogne » società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« FELTCO » Società per azioni italo-britannica per la fabbricazione del feltro, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il maggio 1948. — **Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 25 maggio 1948 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso — **S.E.T. - Società Esercizi Telefonici, per azioni, in Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1948 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società italiana per le strade ferrate meridionali:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1948.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 6 aprile 1948, n. 773.

Agevolazioni fiscali a favore degli Istituti autonomi per le case popolari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per il tesoro e per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Articolo unico.

Per gli Istituti autonomi per le case popolari, il termine di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1942, n. 843, è prorogato dal 16 aprile 1948 al 15 aprile 1951.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — DEL VECCHIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 237. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 774.

Modificazioni alla legge 19 gennaio 1942, n. 24, sull'Ente Acquedotti Siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

L'Ente Acquedotti Siciliani provvede al finanziamento delle opere di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 1 della legge 19 gennaio 1942, n. 24:

a) con le somme che saranno assegnate a favore dell'Ente;

b) col ricavo dei mutui di favore da contrarre a termini dell'art. 4 della stessa legge 19 gennaio 1942, n. 24, modificato come ai successivi articoli 3 e 5.

Alla spesa complessiva delle opere si fa fronte, fino alla concorrenza del 50 %, con le assegnazioni di cui alla lettera *a*), e per il residuo 50 %, a mezzo dei mutui di favore, di cui alla lettera *b*).

Art. 2.

Per gli scopi di cui al precedente articolo è assegnata all'Ente Acquedotti Siciliani la somma di L. 1.000.000.000, da erogarsi in due rate uguali, negli esercizi 1948-49 e 1949-50.

La relativa spesa graverà sui fondi autorizzati con gli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, per l'esecuzione di opere pubbliche a pagamento non differito in Sicilia, salvo restando il disposto dell'art. 14 del decreto legislativo medesimo per quanto riguarda le intese da prendersi con la Regione siciliana, circa la scelta delle opere da finanziare a norma del presente decreto.

Art. 3.

L'ammontare complessivo dei mutui che l'Ente Acquedotti Siciliani è autorizzato a contrarre ai sensi dell'art. 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 24, è elevato da L. 300.000.000 a L. 3.000.000.000.

Tali mutui sono ammessi al beneficio del contributo nel pagamento degli interessi previsto dalle disposizioni vigenti per le opere igieniche.

Art. 4.

Per le spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e di ammortamento dei mutui, e per le spese generali dell'Ente, si provvede con il gettito dei canoni di utenza e con il rimborso, da parte dei Comuni, delle quote, di loro spettanza, delle spese di manutenzione e di esercizio degli acquedotti promiscui, ove i Comuni non trasferiscano la gestione delle corrispondenti utenze.

Ai fini di tale rimborso è applicabile, a favore dell'Ente, la procedura di cui all'art. 104 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 5.

L'ammortamento dei mutui che l'Ente è autorizzato a contrarre a norma del precedente art. 3 e per la parte alla quale non possa provvedersi con le entrate di cui all'art. 4 del presente decreto, è garantito per capitale ed interessi dallo Stato, con le modalità stabilite dal regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369.

L'ultimo comma dell'art. 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 24, è abrogato.

Art. 6.

Il finanziamento di L. 150.000.000 per l'esercizio 1947-1948, autorizzato dall'art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 1947, n. 231, è elevato a L. 250.000.000, rimanendo assorbita in detto esercizio la residua disponibilità di L. 100.000.000 prevista per l'esercizio 1948-1949 del decreto medesimo.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — EINAUDI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 239. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 775.

Proroga del termine stabilito per l'attuazione del piano regolatore generale di massima relativo alla sistemazione della città vecchia di Mantova e del piano particolareggiato di esecuzione per la zona compresa fra le piazze Leone e Martiri di Belfiore e rettifica di via Principe Amedeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per le finanze e per la pubblica istruzione;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Articolo unico.

E' prorogato fino al 15 aprile 1951 il termine stabilito per l'attuazione del piano regolatore generale di massima relativo alla sistemazione della città vecchia di Mantova e del piano particolareggiato di esecuzione per la zona compresa fra le piazze Leone e Martiri di Belfiore e rettifica di via Principe Amedeo, di cui alle leggi 22 maggio 1939, n. 846 e 30 marzo 1942, n. 386, e al regio decreto 8 gennaio 1942, n. 28.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — PELLA — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 238. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 776.

Autorizzazione della spesa di L. 2.500.000.000 in aggiunta a quella di cui all'art. 3 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-1948.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 2.500.000.000 in aggiunta a quella di cui all'art. 3 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1947-48, per provvedere in base alle disposizioni vigenti contenute nel decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili e urgenti e alla ricostruzione dei propri alloggi danneggiati o distrutti dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di eventi bellici.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — EINAUDI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 241. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 777.

Modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche e alle norme sulla costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il Consiglio di Stato in adunanza generale e visto il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Per l'appalto di opere da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici è richiesto il parere del Consiglio di Stato se l'importo dell'opera da appaltare su-

peri le L. 20.000.000 e si intenda provvedere mediante trattativa privata o all'esecuzione in economia, ovvero se l'importo superi le L. 30.000.000 e si intenda provvedere mediante asta pubblica o licitazione privata o appalto-concorso.

Sugli atti di transazione e sugli oneri di penalità contrattuali deve essere sentito il parere di detto Consesso, quando ciò che l'Amministrazione intende promettere, abbandonare o pagare superi le L. 2.000.000.

Art. 2.

L'art. 15 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è modificato come segue:

« Le Sezioni del Consiglio superiore si pronunciano secondo la rispettiva competenza per materia:

a) sui progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, sia a totale suo carico sia col suo concorso, d'importo oltre L. 30 milioni quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso; ovvero d'importo oltre L. 20 milioni quando alla esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

b) sui progetti di massima per opere dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sui correlativi progetti esecutivi di importo superiore a L. 30 milioni, tanto se si tratti di opere da eseguire direttamente quanto se di opere da dare in concessione;

c) sulle domande per la concessione di lavori pubblici, di pubblici servizi di trasporto, di utilizzazione di acque pubbliche e per la trasmissione di correnti elettriche nei casi previsti dalle leggi speciali, salvo i casi indicati al titolo II;

d) sulle domande di concessione di sussidi o concorsi da corrispondere a termini di legge sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere delle provincie, dei comuni e dei consorzi d'importo oltre L. 20 milioni;

e) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalità contrattuali, quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le L. 2.000.000;

f) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti di importo superiore a L. 20.000.000 e sulle questioni con le imprese per la determinazione di nuovi prezzi che importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale quando si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio superiore;

g) sui piani regolatori e sulle proposte di dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione e sistemazione delle strade comunali nell'interno degli abitati, quando vi siano opposizioni o reclami;

h) sugli affari per cui da disposizioni speciali, non abrogate ai sensi dell'art. 31, sia richiesto il parere del Consiglio superiore e sugli affari per i quali il Ministro per i lavori pubblici ritenga opportuno di richiedere il parere della Sezione ».

Art. 3.

L'art. 17 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è modificato come segue:

« I Comitati delle Sezioni I, II, III e V deliberano:

a) sui progetti di opere di manutenzione ordinaria e sistematica, qualunque sia il loro importo;

b) sui progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso fra L. 10 milioni e L. 30 milioni quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica o a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso fra le L. 5.000.000 e L. 20.000.000 quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

c) sui progetti esecutivi di opere di bonifica il cui importo sia compreso fra L. 20.000.000 e L. 30.000.000;

d) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Consiglio superiore che non ne facciano crescere l'importo oltre i limiti di competenza delle Sezioni, salve restando le facoltà attribuite agli ingegneri capi nei casi di urgenza dall'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1895, n. 350;

e) sulle domande di concessione di sussidi o concorsi da corrispondersi a termini di legge, sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per opere delle provincie, dei comuni e dei consorzi, d'importo non eccedente L. 20.000.000;

f) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalità contrattuali, quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente L. 2.000.000;

g) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti di importo fino a L. 20.000.000 e sulle questioni con le imprese per la determinazione di nuovi prezzi che non importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale, sempre quando si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio superiore.

Il Comitato della Sezione III delibera anche nei casi contemplati dal successivo art. 21, comma primo, della presente legge.

Il Comitato della Sezione IV delibera sulle concessioni e sui riconoscimenti di piccole derivazioni di acque pubbliche, nonchè sulle autorizzazioni di linee di trasporto dell'energia elettrica con tensione da 60.000 a 120.000 volt, quando per tali affari non sia richiesto soltanto il parere dell'ispettore generale del Genio civile ovvero quello dell'ingegnere capo del Genio civile ».

Art. 4.

L'art. 19 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è modificato come segue:

« Il parere degli ispettori generali del Genio civile ai quali sia conferita con decreto del Ministro per i lavori pubblici specifica competenza per territorio o per materia è richiesto:

a) sui progetti esecutivi di opere pubbliche da eseguirsi a cura dello Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso d'importo compreso fra L. 5.000.000 e L. 10.000.000, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, o a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso fra L. 3.000.000 e L. 5.000.000 quando all'esecuzione

dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

b) sulle domande di concessione di sussidi o concorsi da corrispondere a termini di legge sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere delle provincie, dei comuni e dei consorzi di importo compreso fra L. 5.000.000 e L. 10.000.000;

c) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero di penalità contrattuali, quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente le L. 1.000.000;

d) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori;

e) sull'approvazione dei verbali di nuovi prezzi;

f) sull'esame delle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'ingegnere capo dati in corso d'opera;

g) sulle concessioni e sulle domande di rinnovazione di qualunque durata di piccole derivazioni di acque pubbliche, quando non vi siano domande concorrenti nè opposizioni, e sulle domande per proroghe non superiori ad un anno dei termini stabiliti nei disciplinari relativi a tali concessioni, nonchè sulle autorizzazioni di linee elettriche con tensione inferiore a 60.000 volt.

Spetta pure agli stessi ispettori generali di fare proposte al Ministero per la risoluzione dei contratti d'appalto o per la rescissione dei medesimi e l'eventuale esecuzione di ufficio dei lavori appaltati, in caso di grave negligenza o irregolarità da parte degli assuntori ».

Art. 5.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto temporaneo. La data in cui esse cesseranno di avere applicazione e dalla quale riprenderanno vigore quelle modificate col presente decreto sarà determinata con successivo provvedimento, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro.

Art. 6.

I Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche hanno nei limiti di competenza attuali le funzioni attribuite al Consiglio di Stato e al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le determinazioni ed i pareri dei Provveditori e dei Comitati sostituiscono quelli di ogni altro organo locale, singolo o collegiale.

Art. 7.

Il secondo comma dell'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, è sostituito dai seguenti:

« Possono essere nominati consegnatari cassieri i funzionari dei gruppi *A* e *B* senza limitazione di grado, nonchè gli impiegati di gruppo *C* di grado non inferiore al 10°.

Con effetto dal 1° gennaio 1948 è concessa ai consegnatari cassieri predetti per i rischi di cassa derivanti dal maneggio di denaro e valori una indennità annua di L. 12.000 lorde da corrispondersi a trimestri posticipati ».

Art. 8.

All'art. 17 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, è aggiunto il seguente comma:

« Al Provveditorato medesimo sono deferiti i poteri e le facoltà relative alla zona aperta di Napoli di cui al regio decreto 7 febbraio 1926, n. 359 ».

Art. 9.

Le disposizioni dei precedenti articoli 6 e 7 si applicano anche ai Provveditorati alle opere pubbliche per la Sicilia e la Sardegna, nonchè al Magistrato alle acque per le materie ed i servizi già di sua competenza a termini della legge 5 maggio 1907, n. 257 e successive modificazioni, fermo restando il disposto dell'art. 5 della citata legge, modificata dal regio decreto 31 dicembre 1933, n. 3228, riguardante la competenza del Comitato tecnico di magistratura.

Art. 10.

Con effetto dal 1° luglio 1947, e sino al 31 dicembre 1947, sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti nell'art. 3, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355.

Art. 11.

Il Governo è autorizzato a riunire in testo unico, apportandovi le modificazioni necessarie per il coordinamento, le disposizioni relative alla costituzione ed al funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — SCELBA — DEL VECCHIO — PELLA — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti addì 21 giugno 1948.
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 245. — FRASCA.

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 778.

Norme concernenti i Collegi arbitrali e speciali per la determinazione delle indennità di espropriazione e per la cognizione delle questioni attinenti ad immobili nelle località colpite dai terremoti del 1908 e del 1915.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

I Collegi arbitrali di primo grado con sede a Messina, Reggio Calabria e L'Aquila di cui all'art. 164 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, ed all'art. 5 del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582, nonchè il Collegio arbitrale di secondo grado in Roma di cui agli articoli 167 e 5 dei succitati decreti, che siano in funzione o in corso di costituzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, continueranno a funzionare per tutto l'ulteriore periodo delle loro attribuzioni, e cioè fino al 15 aprile 1951 nella composizione fissata per l'anno 1948. Manifestandosi la necessità di sostituzione, le nuove nomine saranno disposte mediante decreto del Capo dello Stato e saranno conferite con efficacia fino a tutto il 15 aprile 1951.

Art. 2.

Le norme di cui al precedente art. 1 si applicano anche per i Collegi speciali di secondo grado con sede a Messina, Reggio Calabria e Roma previsti dall'art. 494 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e dall'art. 13 del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582.

Art. 3.

Ferme restando le altre disposizioni dei decreti luogotenenziali 19 ottobre 1916, n. 1502 e 6 gennaio 1918, n. 125, gli onorari spettanti agli arbitri e i compensi ai segretari sono liquidati, complessivamente per ogni giudizio, in una somma variabile da un minimo di L. 2000 ad un massimo di L. 4000, per quanto riguarda i Collegi di primo grado con sede a Messina, Reggio Calabria e L'Aquila, e da un minimo di L. 2000 ad un massimo di L. 6000 per quanto riguarda il Collegio arbitrale di secondo grado in Roma.

Art. 4.

Le norme di cui al precedente art. 3, si applicano anche ai Collegi speciali di secondo grado con sede a Messina, Reggio Calabria e Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — SCELBA — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 240. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. 779.

Erezione in comune autonomo della frazione Puglianello del comune di San Salvatore Telesino (Benevento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

La frazione Puglianello del comune di San Salvatore Telesino è eretta in comune autonomo con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica annessa al presente decreto.

Il Prefetto di Benevento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei comuni di San Salvatore Telesino e di Puglianello, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Al personale già in servizio presso il comune di San Salvatore Telesino, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Il numero complessivo dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di San Salvatore Telesino.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 244. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 1948, n. 780.

Norme integrative per il funzionamento dell'Ente approvvigionamento carboni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto legge-luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per i trasporti e per il commercio con l'estero;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

L'Ente approvvigionamento carboni in esecuzione dei piani di importazione predisposti dal Comitato interministeriale carboni a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 3 dicembre 1946, n. 369, e nella attuazione dei compiti e delle attribuzioni stabiliti dal decreto stesso, agisce in nome proprio e per conto dello Stato, secondo le norme del presente decreto.

Art. 2.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 3 dicembre 1946, n. 369, sono così modificati:

« Per le operazioni attinenti all'approvvigionamento dei carboni, l'Ente approvvigionamento carboni tiene gestione separata da quella propria dell'Ente e deve presentare annualmente al Ministero del tesoro un rendiconto.

L'eventuale eccedenza della gestione in parola è versata al Tesoro dello Stato, a carico del quale è posta la eventuale differenza passiva non derivante da inadempienze dell'Ente nell'esecuzione dell'incarico ricevuto.

Per far fronte alle proprie spese generali l'Ente approvvigionamento carboni ha facoltà di applicare sul prezzo delle forniture che eseguisce una commissione in misura percentuale da stabilirsi dal Ministero dell'industria e commercio d'intesa con quello del tesoro.

Gli eventuali avanzi annuali della gestione propria dell'Ente, cui in particolare affluisce la commissione prevista nel precedente comma, sono suddivisi tra i partecipanti fino al limite del 5 % annuo del capitale sottoscritto e versato previo accantonamento del 10 % per la costituzione di un fondo di riserva. Se vi è ancora eccedenza, questa è versata al Tesoro dello Stato ».

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concludere e ad approvare le convenzioni e gli accordi che eventualmente si renda necessario stipulare con l'Ente approvvigionamento carboni per l'attuazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo, e può disporre che la eventuale eccedenza della gestione concernente l'approvvigionamento dei carboni sia accantonata in tutto od in parte per la riduzione dei prezzi del carbone negli anni successivi.

Art. 4.

L'art. 10 del decreto legislativo 3 dicembre 1946, n. 369, è così modificato:

« Il Ministero del commercio con l'estero può disporre che l'assegnazione di carbone alle imprese industriali che esercitano la esportazione sia fatta a condizione che esse cedano all'Ente approvvigionamento carboni, sulla quota in valuta estera lasciata a loro disposizione ai sensi delle norme in vigore, l'importo occorrente all'acquisto del carbone loro assegnato ».

Art. 5.

Il presidente dell'Ente approvvigionamento carboni, o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente medesimo da lui designato, partecipa di diritto ai lavori del Comitato interministeriale carboni.

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 3 dicembre 1946, n. 369, è modificato come segue:

« Il Consiglio di amministrazione è costituito, oltre che del presidente, di venti componenti di nomina ministeriale, di cui:

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

quattro rappresentanti delle Ferrovie dello Stato;

tre rappresentanti dell'Istituto per la ricostruzione industriale;

dieci designati dai partecipanti privati ».

Art. 7.

E' organo dell'Ente, in aggiunta a quelli stabiliti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 dicembre 1946, n. 369, anche l'assemblea dei partecipanti, la quale è convocata a cura del Consiglio di amministrazione, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'esame del progetto di bilancio.

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 6 del decreto legislativo 3 dicembre 1946, n. 369, è modificato come segue:

« L'Ente approvvigionamento carboni è sottoposto alla vigilanza dei Ministeri dell'industria e del commercio, del tesoro e del commercio con l'estero nei limiti della rispettiva competenza.

Lo statuto dell'Ente è approvato con decreto del Ministro per l'industria e commercio di concerto con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero.

Il bilancio dell'Ente è approvato dal Ministero del tesoro di concerto con i Ministeri dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero ».

Art. 9.

Per gli acquisti di carboni necessari alle Amministrazioni militari centrali dello Stato, l'Ente approvvigionamento carboni, qualora le Amministrazioni stesse lo richiedano, dovrà valersi dei loro competenti uffici, con le stesse limitazioni stabilite dall'art. 8 del decreto legislativo 3 dicembre 1946, n. 369, per gli acquisti di carbone delle Ferrovie dello Stato.

Art. 10.

L'Ente approvvigionamento carboni può avvalersi per la riscossione dei suoi crediti verso privati della procedura prevista dal testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 11.

La liquidazione dell'Ente approvvigionamento carboni è disposta con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con quelli per il tesoro e per il commercio con l'estero.

A ciascun partecipante è restituita la quota di capitale versato, salvo riduzione proporzionale nel caso di diminuzioni che si fossero verificate nel patrimonio dell'Ente.

L'eccedenza che risulti alla chiusura della liquidazione è versata al tesoro dello Stato.

Se sia necessaria la liquidazione generale nell'interesse dei creditori, si applicano le disposizioni concernenti la liquidazione coatta amministrativa.

Art. 12.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, quelle variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie per la esecuzione del presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TREMELLONI — PELLA — DEL VECCHIO — CORBELLINI — MERZAGORA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1948
Atti del Governo, registro 21, *foglio* 243. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 781.

Norme di attuazione del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153, concernente l'approvazione dell'Accordo fra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America per il programma di assistenza per l'estero degli Stati uniti e relativo annesso, conclusi a Roma il 3 gennaio 1948.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1.

Per l'esecuzione dell'Accordo fra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America per il programma di assistenza per l'estero degli Stati uniti e relativo annesso, conclusi a Roma il 3 gennaio 1948 ed approvati col decreto legislativo 14 febbraio 1948, numero 153, il Ministro per il tesoro disporrà il deposito presso la Banca d'Italia dei fondi in lire equivalenti all'importo in dollari dei prodotti che verranno forniti all'Italia, giusta le modalità all'uopo stabilite.

Art. 2.

Qualora il deposito previsto dall'articolo precedente debba effettuarsi prima che il Tesoro dello Stato abbia incassato, mediante cessione dei prodotti forniti o altrimenti, le somme corrispondenti a quelle notificate al Governo italiano, per il versamento al conto corrente presso la Banca d'Italia, ai termini del predetto accordo, il Ministro per il tesoro, ove non ritenga di utilizzare altri fondi, è autorizzato a fare ricorso ad una speciale anticipazione da parte della Banca d'Italia.

Il netto ricavo delle cessioni dei prodotti che perverrà all'Amministrazione del tesoro dovrà essere integralmente versato alla Banca d'Italia per il graduale rimborso della anticipazione di cui al precedente comma.

In ogni caso l'anticipazione dovrà essere completamente estinta entro l'esercizio finanziario 1948-49.

Art. 3.

L'anticipazione di cui all'art. 2 non rientra tra quelle previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 dicembre 1947, n. 1490. Tale anticipazione è soggetta allo stesso trattamento previsto per le anticipazioni straordinarie concesse dalla Banca d'Italia al Tesoro.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia apposita convenzione per regolare i rapporti tra il Tesoro dello Stato e la Banca stessa in dipendenza della applicazione del presente decreto, e ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e si estende anche agli aiuti derivanti all'Italia dell'Economic Cooperation Act 1948 degli U. S. A.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 253. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1948, n. 782.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Carmelo, in sobborgo Barriera del Bosco del comune di Catania.

N. 782. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Catania in data 12 giugno 1946, integrato con postilla 30 maggio 1947, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria del Carmelo, in sobborgo Barriera del Bosco del comune di Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1948.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1948, n. 783.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di Nostra Signora delle Grazie, in frazione Bogliasco del comune di Bogliasco Pieve (Genova).

N. 783. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di Nostra Signora delle Grazie, in frazione Bogliasco del comune di Bogliasco Pieve (Genova), e l'ente stesso viene autorizzato ad accettare la donazione disposta a suo favore dal sacerdote Giuseppe Magnasco, consistente in immobili, complessivamente valutati L. 154.123,65, situati in Bogliasco.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1948.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1948, n. 784.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Regina della Pace, in Reggio Emilia.

N. 784. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Reggio Emilia, in data 15 gennaio 1947, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria Regina della Pace, in Reggio Emilia.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1948.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1948, n. 785.

Riconoscimento della personalità giuridica del Collegio missionario « Casa Santa Maria », con sede in Pagliare di Spinetoli (Ascoli Piceno).

N. 785. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Collegio missionario « Casa Santa Maria », con sede in Pagliare di Spinetoli (Ascoli Piceno), canonicamente eretto con decreto del 26 maggio 1943 della Sacra Congregazione de Propaganda Fide, come casa dell'Associazione religiosa dell'Istituto dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1948.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1948, n. 786.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Margherita e San Giorgio, in frazione Gragnana del comune di Piazza al Serchio (Lucca).

N. 786. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Apuania in data 8 febbraio 1947, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Margherita e San Giorgio, in frazione Gragnana del comune di Piazza al Serchio (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1948.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1948, n. 787.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Rocco, nel comune di Torrevecchia Teatina (Chieti).

N. 787. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Chieti in data 1° novembre 1936, integrato con postille 20 aprile e 28 luglio 1947, relativo all'erezione della parrocchia di San Rocco, nel comune di Torrevecchia Teatina (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1948.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1948.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Frosinone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Frosinone, pel triennio 1948-1950, i signori:

Moraldi prof. dott. Mino, medico chirurgo;
Zeri prof. dott. Paolo, medico chirurgo;
Secondini dott. Tommaso, pediatra;
Riccardi avv. Armando, esperto in materie amministrative;
Bisleti dott. Ferdinando, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1948
Registro Presidenza n. 15, foglio n. 343. — FERRARI

(2813)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1948.
Nomina dell'ispettore generale delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 2 aprile 1948, relativo alla istituzione dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Con effetto dal 1° maggio 1948 l'ispettore generale tecnico ing. Albino Antinori è nominato ispettore generale delle telecomunicazioni.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1948

DE NICOLA

D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1948
Registro Uff. risc. poste n. 12, foglio n. 347. — MANZELLA

(2741)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 1948.
Misura della quota delle forniture da appaltarsi dalle pubbliche Amministrazioni e dagli Enti parastatali riservata all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 4 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, numero 961, e 7 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1940, n. 2033;

Visto il decreto Presidenziale 9 novembre 1946;

Ritenuta la necessità di assicurare la possibilità e continuità di un'occupazione remunerativa ai ciechi di ambo i sessi, idonei al lavoro;

Sentiti i Ministri per le finanze, per il tesoro, per le poste e telecomunicazioni, per la difesa, per la pubblica istruzione, per l'interno, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, per i lavori pubblici, per i trasporti, per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La quota delle forniture da appaltare sotto qualsiasi forma dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti parastatali da riservare all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, rimane fissata nella misura del 15 % per il biennio 1° luglio 1948-30 giugno 1950.

Art. 2.

La percentuale, di cui all'articolo precedente, dovrà essere stabilita dalle pubbliche Amministrazioni interessate, o sull'importo di ciascun lotto di fornitura, o sul prevedibile fabbisogno globale del biennio qualora le forniture da appaltare abbiano carattere continuativo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1948

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1948
Registro Presidenza n. 17, foglio n. 27

(3004)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1948.
Elenco di Comuni e Consorzi di comuni ricostituiti con l'indicazione dei gradi assegnati ai rispettivi segretari.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i propri decreti 1° ottobre 1942 e 9 febbraio 1943, relativi all'assegnazione ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni di segretari dei gradi dal 1° all'8° incluso;

Considerato che recentemente sono stati ricostituiti alcuni Comuni e sono stati costituiti alcuni Consorzi per il servizio di segreteria, mentre altri Consorzi sono stati disciolti;

Viste le lettere dell'Istituto centrale di statistica con le quali viene comunicata l'entità numerica della popolazione residente nei Comuni sottoindicati, secondo l'attuale circoscrizione alla data del 31 dicembre 1941;

Visti gli articoli 1 sub 176 e 2 della legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

E' approvato il seguente elenco di Comuni e Consorzi di Comuni, ai quali sono assegnati segretari di grado 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° ed 8°:

N. d'ord.	Comune o consorzio	Provincia	Popolazione calcolata al 31-12-41
	GRADO 2° — *Segretario generale di 2ª classe*		
1	Como	Como	65071
2	L'Aquila (1)	L'Aquila	53037
3	Pescara (2)	Pescara	54206
4	Terni	Terni	73024
	GRADO 4° — *Segretario capo di 2ª classe*		
1	Acqui	Alessandria	15489
2	Capua	Caserta	15729
3	S. Maria Capua Vetere	Caserta	25931
4	Alba	Cuneo	15118
5	Tempio Pausania	Sassari	15213
6	Luino	Varese	10537

(1) Regio decreto 9 maggio 1929.
(2) Regio decreto 7 dicembre 1939.

GRADO 5° — *Segretario capo di 3ª classe.*

N. d'ord.	Comune o consorzio	Provincia	Popolazione calcolata al 31-12-41
1	Cons. Galbiate Ello	Como	5377
2	Cons. Belgioioso Torre de' Negri	Pavia	5364
3	Cons. Strambino Scarmagno	Torino	6366
4	Cons. Fara Salcedo	Vicenza	5447

GRADO 6° — *Segretario di 1ª classe*

N. d'ord.	Comune o consorzio	Provincia	Popolazione calcolata al 31-12-41
1	Chiaravalle	Ancona	7762
2	Cons. San Marcello Morro d'Alba	Ancona	5684
3	Castagnole Lanze	Asti	4141
4	Cons. S. Vito di Cadore Borca di Cadore	Belluno	1509
5	Gazzaniga	Bergamo	4889
6	Cons. Verano Meltina	Bolzano	1682
7	Cons. Figu Gonnosnò Sini	Cagliari	1956
8	Cons. Forlì del Sannio Acquaviva d'Isernia	Campobasso	2676
9	Pignataro Maggiore	Caserta	5449
10	Aradeo	Lecce	6359
11	Apiro	Macerata	4158
12	Cons. Castelli Cusiani - Pella - Pogno	Novara	3183
13	S. Giorgio in Bosco	Padova	5754
14	Villa del Conte	Padova	4505
15	Cons. Lardirago - S. Alessio con Vialone	Pavia	1923
16	Cons. Ruino Canevino	Pavia	2189
17	Cons. Vidigulfo Ceranova	Pavia	3054
18	Urbania	Pesaro Urbino	6868
19	Spoltore	Pescara	7590
20	Palombara Sabina	Roma	5711
21	Loreo	Rovigo	6257
22	Rosolina	Rovigo	5073
23	Bono	Sassari	4634
24	Villanova Monteleone	Sassari	4836
25	Cons. Toirano Balestrino	Savona	1580
26	Cons. Angrogna Rorà	Torino	2380
27	Cons. Cesena Torinese - Claviere	Torino	1704
28	Cuorgnè	Torino	7057
29	Poirino	Torino	5688
30	Cons. Romano Canavese Perosa Canavese	Torino	1900
31	Cons. S. Secondo di Pinerolo Osasco	Torino	3918
32	Cons. Aldeno Garniga	Trento	2247
33	Cons. Brez Cloz	Trento	1865
34	Cons. Caldonazzo - Calceranica	Trento	2675
35	Varallo	Vercelli	7840
36	Grezzana	Verona	6158

GRADO 7° — *Segretario di 2ª classe*

N. d'ord.	Comune o consorzio	Provincia	Popolazione calcolata al 31-12-41
1	Brignano Frascata	Alessandria	1108
2	Carezzano	Alessandria	1110
3	Cassano Spinola	Alessandria	1708
4	Mombello Monferrato	Alessandria	2430
5	Pontestura	Alessandria	3162
6	Cons. Rocchetta Ligure - Roccaforte Ligure	Alessandria	1031
7	Spigno Monferrato	Alessandria	3244
8	Terzo	Alessandria	1299
9	Visone	Alessandria	2085
10	Camerata Picena	Ancona	1783
11	Castelcolonna	Ancona	1592
12	Monsano	Ancona	2088
13	Monterado	Ancona	1661
14	Piovà Massaia	Asti	1016
15	Rocca di Arazzo	Asti	2016
16	Montefusco	Avellino	2287

Segue: GRADO 7° — *Segretario di 2ª classe*

N. d'ord.	Comune o consorzio	Provincia	Popolazione calcolata al 31-12-41
17	Berzo S. Fermo	Bergamo	1032
18	Curno	Bergamo	2591
19	Fiorano al Serio	Bergamo	2214
20	Mozzo	Bergamo	1652
21	Nossa	Bergamo	2193
22	Castelrotto	Bolzano	3803
23	Cornedo all'Isarco	Bolzano	2264
24	Fiè	Bolzano	1946
25	Laces	Bolzano	2789
26	Cons. Postal - Gargazzone	Bolzano	1471
27	S. Genesio Atesino	Bolzano	1933
28	Santa Cristina	Bolzano	1002
29	Selva	Bolzano	1156
30	Berzo Demo	Brescia	1624
31	Capo di Ponte	Brescia	2452
32	Cedegolo	Brescia	1626
33	Cividate Camuno	Brescia	1502
34	Mairano	Brescia	2383
35	Malegno	Brescia	1583
36	Milzano	Brescia	1836
37	Padenghe	Brescia	1587
38	Paspardo	Brescia	1153
39	Pralboino	Brescia	3523
40	Sellero	Brescia	1306
41	Baressa	Cagliari	1318
42	S. Vero Milis	Cagliari	2185
43	Siamanna Siapicci	Cagliari	1293
44	Sorradile	Cagliari	1565
45	Villa Urbana	Cagliari	1752
46	Giano Vetusto	Caserta	1018
47	San Tammaro	Caserta	2183
48	Castelguidone	Chieti	1081
49	Lenno	Como	1395
50	Mezzegra	Como	1069
51	Paderno d'Adda	Como	1855
52	Paderno Robbiate (già Robbiate)	Como	3329
53	Cons. Sormano Caglio Rezzago	Como	1589
54	Tremezzo	Como	1641
55	Laino Borgo	Cosenza	3116
56	Laino Castello	Cosenza	1718
57	Acquanegra Cremonese	Cremona	1759
58	Grotta D'Adda	Cremona	1466
59	S. Giovanni in Croce	Cremona	2483
60	Solarolo Rainerio	Cremona	1896
61	Grinzano Cavour	Cuneo	1082
62	Venasca	Cuneo	2270
63	Casella	Genova	1148
64	Valbrevenna	Genova	1771
65	Apricale	Imperia	1134
66	Castelvittorio	Imperia	1167
67	Pigna	Imperia	2379
68	Cons. Ranzo Aquila D'Arroscia	Imperia	1647
69	S. Bartolomeo del Cervo	Imperia	1286
70	Lucoli	L'Aquila	3693
71	Seclì	Lecce	1365
72	Poggio San Vicino	Macerata	1606
73	Arizzano	Novara	1141
74	Carpignano Sesia	Novara	2455
75	Casaleggio Novara	Novara	1016
76	Cavaglio d'Agogna	Novara	1837
77	Lesa Belgirate	Novara	2384
78	Oleggio Castello	Novara	1092
79	Paruzzaro	Novara	1349
80	Cons. Premeno Bè	Novara	1272
81	Sillavengo	Novara	1111
82	Bornasco	Pavia	1262
83	Macerata Feltria	Pesaro Urbino	3827
84	Mercatino Conca	Pesaro Urbino	1954
85	Montegrimano	Pesaro Urbino	2400
86	Peglio	Pesaro Urbino	1468
87	Pietrarubbia	Pesaro Urbino	1044
88	Sassofeltrio	Pesaro Urbino	2003
89	Monte Flavio	Roma	1217

Segue: GRADO 7° — *Segretario di 2ª classe*

N. d'ord.	Comune o consorzio	Provincia	Popolazion calcolatae al 31-12-41
90	Bottida	Sassari	1189
91	Luogosanto	Sassari	2728
92	Arrone	Terni	3338
93	Borgomasino	Torino	1453
94	Cons. Brosso - Meugliano Trousella	Torino	974
95	Cons. Givoletto - La Cassa	Torino	1327
96	Pralormo	Torino	1340
97	Cons. Cimego - Castello Condino	Trento	935
98	Drò	Trento	2509
99	Cons. S. Felice Senale	Trento	555
100	Cons. Tiarno di Sotto - Tiarno di Sopra	Trento	1450
101	Germignaga	Varese	2505
102	Roasio	Vercelli	2579
103	Bevilacqua	Verona	2154
104	Boschi S. Anna	Verona	1788
105	Cerro Veronese	Verona	1021
106	Pressana	Verona	3724
107	Rovereto di Guà	Verona	2081
108	Barbarano Vicentino	Vicenza	3162
109	Cons. Lastebasse Pedemonte	Vicenza	1466
110	Mossano	Vicenza	2470
111	Villago	Vicenza	2962
112	Challant S. Anselmo	Circoscrizione Valle d'Aosta	1015
113	Chatillon	Circoscrizione Valle d'Aosta	3537
114	La Salle	Circoscrizione Valle d'Aosta	1754
115	Nus	Circoscrizione Valle d'Aosta	1737
116	Perloz	Circoscrizione Valle d'Aosta	1556
117	Pont S. Martin	Circoscrizione Valle d'Aosta	1715
118	Quart	Circoscrizione Valle d'Aosta	2264
119	Saint Pierre	Circoscrizione Valle d'Aosta	1351
120	Villeneuve	Circoscrizione Valle d'Aosta	1083

GRADO 8° — *Segretario comunale di 3ª classe*

N. d'ord.	Comune o consorzio	Provincia	Popolazione calcolata al 31-12-41
1	Castellania	Alessandria	336
2	Coniolo	Alessandria	833
3	Gavazzana	Alessandria	264
4	Gremiasco	Alessandria	792
5	Merana	Alessandria	395
6	Momperone	Alessandria	613
7	Montacuto	Alessandria	901
8	S. Sebastiano Curone	Alessandria	892
9	Solonghello	Alessandria	679
10	Azzano d'Asti	Asti	575
11	Cerreto d'Asti	Asti	497
12	Coazzolo	Asti	486
13	Colcavagno	Asti	398
14	Corsione	Asti	514
15	Cortandone	Asti	469
16	Monale	Asti	920
17	Scandeluzza	Asti	675
18	Villa S. Secondo	Asti	821
19	Torrioni	Avellino	828
20	Borgo di Terzo	Bergamo	669
21	Entratico	Bergamo	974
22	Grone	Bergamo	804
23	Luzzana	Bergamo	574
24	Premolo	Bergamo	953
25	Viganò S. Martino	Bergamo	843
26	Martello	Bolzano	913
27	Tires	Bolzano	767
28	Cimbergo	Brescia	903

Segue: GRADO 8° — *Segretario comunale di 3ª classe*

N. d'ord.	Comune o consorzio	Provincia	Popolazione calcolata al 31-12-41
29	Incudine	Brescia	771
30	Longhena	Brescia	755
31	Magasa	Brescia	473
32	Monno	Brescia	816
33	Ono San Pietro	Brescia	594
34	Soiano del Lago	Brescia	677
35	Valvestino	Brescia	987
36	Nugheda S. Vittoria	Cagliari	821
37	Zeddiani	Cagliari	915
38	S. Giovanni Lipioni	Chieti	963
39	Brunate	Como	881
40	Pieranica	Cremona	627
41	Quintano	Cremona	424
42	Isasca	Cuneo	356
43	Cervo	Imperia	742
44	Isolabona	Imperia	949
45	Pietrabruna	Imperia	954
46	Villa Faraldi	Imperia	693
47	Belgirate	Novara	543
48	Castellazzo Novarese	Novara	603
49	Cavaglietto	Novara	587
50	Quarna Sopra	Novara	535
51	Quarna Sotto	Novara	781
52	Zeccone	Pavia	881
53	Mandela	Roma	697
54	Roccagiovine	Roma	396
55	Conca dei Marini	Salerno	784
56	Furore	Salerno	522
57	Putifigari	Sassari	568
58	Polino	Terni	520
59	Borgiallo	Torino	862
60	Canischio	Torino	667
61	Chiesanova	Torino	478
62	Colleretto Castelnuovo	Torino	854
63	Colleretto Parella	Torino	697
64	Laranzè	Torino	721
65	Maglione	Torino	738
66	Parella	Torino	410
67	Prascorsano	Torino	755
68	Quagliuzzo	Torino	319
69	S. Colombano Belmonte	Torino	330
70	Strambinello	Torino	265
71	Drena	Trento	526
72	Fierozzo	Trento	677
73	Frassilongo	Trento	650
74	Palù	Trento	365
75	Sant'Orsola	Trento	979
76	Civiasco	Vercelli	428
77	Villa del Bosco	Vercelli	536
78	Vocca	Vercelli	287
79	Avise	Circoscrizione Valle d'Aosta	540
80	Arvier	Circoscrizione Valle d'Aosta	739
81	Challant S. Victor	Circoscrizione Valle d'Aosta	830
82	Fontainemore	Circoscrizione Valle d'Aosta	862
83	Liliane	Circoscrizione Valle d'Aosta	594
84	Pontey	Circoscrizione Valle d'Aosta	491
85	Rhêmes Notre Dame	Circoscrizione Valle d'Aosta	124
86	Rhêmes Saint Georges	Circoscrizione Valle d'Aosta	423
87	Introd	Circoscrizione Valle d'Aosta	677
88	Saint Nicolas	Circoscrizione Valle d'Aosta	499

Roma, addì 29 aprile 1948

p. *Il Ministro*: MARAZZA

(2819)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1948.

Prezzi di alcune qualità di sale per le provviste di bordo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi, 17 luglio 1942, n. 907, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 agosto 1942, n. 199;

Visto l'art. 5, n. 3, del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, che determina le facoltà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Visto il decreto Ministeriale 04/10475 del 14 luglio 1934;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1948 le qualità di sale ammesse alla vendita a prezzo speciale per le provviste di bordo sono le seguenti:

sale comune: L. 1000 al q.le compreso il sacco di tela;

sale macinato: L. 3000 al q.le compreso il sacco di carta;

sale candor: L. 7000 al q.le compresa la scatola di cartone.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 maggio 1948

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1948
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 193. — EMANUELE

(2993)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1948.

Istituzione di un « Ufficio riordinamento » presso la Fondazione dei figli degli italiani all'estero.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 3 maggio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 1° giugno 1948;

Ritenuta la necessità di istituire un Ufficio per il riordinamento dell'amministrazione della Fondazione dei figli degli italiani all'estero, alle dipendenze del commissario straordinario avv. Pasquale Schiano;

Determina:

Art. 1.

E' istituito presso la Fondazione dei figli degli italiani all'estero un Ufficio riordinamento.

Capo dell'Ufficio predetto è nominato il dott. Nicola Di Salvo.

Art. 2.

Le funzioni affidate al capo dell'Ufficio riordinamento sono le seguenti:

coadiuva il commissario straordinario nella necessaria riforma di struttura dell'Ente durante il regime commissariale e fino al ripristino dell'amministrazione ordinaria con i suoi organi normali;

segue l'andamento dei servizi coordinandone lo svolgimento e studiando le modificazioni di struttura che ad essi debbono essere apportati.

Art. 3.

Il capo dell'Ufficio riordinamento potrà essere autorizzato dal commissario straordinario della Fondazione a firmare atti non eccedenti la normale amministrazione, per le materie ed entro i limiti fissati dal commissario stesso.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1948

Il Ministro: SFORZA

(2972)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1948.

Protezione temporanea delle invenzioni industriali, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali e marchi d'impresa che figureranno nella « 3ª Fiera campionaria e Mostra nazionale della seta » in Treviso.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti ai prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda in data 18 maggio 1948, presentata dal Comitato promotore della « 3ª Fiera campionaria e Mostra nazionale della seta », che avrà luogo in Treviso dal 18 settembre al 2 ottobre 1948;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali e i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « 3ª Fiera campionaria e Mostra nazionale della seta », che avrà luogo in Treviso dal 18 settembre al 2 ottobre 1948, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411, e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1939, n. 244, e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 16 giugno 1948

Il Ministro: LOMBARDO

(2976)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 89 del 22 giugno 1948 riguardante i prezzi delle merci U.N.R.R.A.

In relazione agli accordi intervenuti con le Amministrazioni interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 89 del 22 giugno 1948, ha fissato come appresso i prezzi di cessione per le merci U.N.R.R.A. sottoelencate:

295. *Margarina* (con decorrenza dal 29 gennaio 1948). — Per merce impacchettata resa franco stabilimento produzione, escluso imballaggio:

a) per uso alimentare, L. 250 al kg.;
b) per uso industriale, L. 300 al kg.

I suddetti prezzi si applicano alla margarina importata tal quale ed alla margarina ottenuta dalla lavorazione del seme di copra.

Resta peraltro confermato che i suddetti prezzi non si identificano con il costo di produzione da riconoscere al trasformatore, essendo stato stabilito che tale costo sarà determinato in seguito a rendiconto.

296. *Olio di fegato di merluzzo.* — Tonnellate 49,639 assegnate all'Amministrazione per gli aiuti internazionali per opere assistenziali, L. 100 al kg. da versare interamente al Fondo lire.

297. *Bucce e polverino di cacao.* — Vengono approvati i prezzi di cessione delle bucce e del polverino di cacao ottenuti dalla lavorazione del cacao in grani di provenienza U.N.R.R.A. per le seguenti cessioni:

Federazione Italiana Consorzi Agrari (Servizio mangimi), quintali 2458, L. 1000 al quintale per merce telata oltre I.G.E.;
Società Princeps, quintali 551, L. 1100 al quintale per merce telata;
Società Glamis, quintali 110,53, L. 1000 al quintale per merce telata;
Società Suchard, quintali 117, L. 800 al quintale per merce nuda;
Società Venchi-Unica, quintali 120, L. 1500 al quintale.

Le somme come sopra specificate dovranno essere versate interamente al Fondo lire.

298. *Sauer Krauts.* — Kg. 169 assegnati alla Sezione provinciale dell'alimentazione di Lecce, L. 60 al kg. da versare interamente al Fondo lire.

299. *Fiammiferi.* — Vengono stabilite come appresso le somme da versare al Fondo lire per i fiammiferi ceduti all'Amministrazione monopoli di Stato:

L. 7,50 per ogni scatola di cerini;
L. 3,30 per ogni bustina di Minerva da 28;
L. 5,10 per ogni bustina di solforati.

300. *Banda stagnata ossidata* (piroscafo Harberton). — Viene stabilito uno sconto del 30 % sul prezzo vigente all'epoca del ritiro della merce (L. 196 al kg.).

301. *Semi di soia*:

1) Viene disposta la vendita dei semi di soia mediante licitazione privata a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero senza prezzo base e con riserva di non aggiudicazione.

2) Viene disposta la vendita dei seguenti sottoprodotti (ottenuti dalla lavorazione di quintali 3200 di semi di soia) mediante licitazione privata a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero ai prezzi base a fianco di ciascuno di essi indicato:

olio, L. 350 al kg.;
farina, L. 50 al kg.;
lecitina, L. 700 al kg.;
oleina, L. 150 al kg.

Il costo di lavorazione da riconoscersi alle ditte trasformatrici sarà determinato con particolare provvedimento.

302. *Cacao in grani.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 65 del 10 marzo 1948, viene disposta la cessione gratuita dei quantitativi residui di cacao in grani (alla data del 31 marzo 1948) all'Amministrazione aiuti internazionali in aggiunta al contingente già accantonato per la produzione del cioccolato da destinare al programma di assistenza per le colonie estive.

303. *Biossido di manganese* (franco magazzino consegnatario), L. 45 al kg. (prezzo valido fino al 31 luglio 1948); delle quali L. 8 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 37 da versare al Fondo lire.

304. *Molibdenite* (franco magazzino consegnatario), L. 450 al kg. (prezzo valido fino al 31 luglio 1948); delle quali L. 50 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 400 da versare al Fondo lire.

La cifra del compenso per la distribuzione, compresa nelle spese di gestione preventivate come sopra, non va interpretata come definitiva approvazione, essendo essa soggetta allo stesso controllo ed alla stessa possibilità di revisione di ogni altra voce inclusa nel costo di distribuzione.

(3012)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 9 aprile 1948, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1948, registro n. 14, foglio n. 64, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Napoli, di un mutuo di L. 842.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2942)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Sassari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 27 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1948, registro n. 12, foglio n. 144, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Sassari, di un mutuo di L. 6.400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2943)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montevarchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 16 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 277, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montevarchi (Arezzo), di un mutuo di L. 1.738.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2944)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Teramo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 19 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1948, registro n. 12, foglio n. 143, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Teramo, di un mutuo di L. 4.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2945)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 10 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1948, registro n. 12, foglio n. 147, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Napoli, di un mutuo di L. 21.586.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2946)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Terlizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 12 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 261, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Terlizzi (Bari), di un mutuo di L. 1.248.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2949)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Imola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 18 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 260, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Imola (Bologna), di un mutuo di L. 679.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2950)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di S. Cataldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 14 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 28, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di S. Cataldo (Caltanissetta), di un mutuo di L. 417.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2951)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Faenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 29 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 37, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Faenza (Ravenna), di un mutuo di L. 32.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2952)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Grotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 18 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 272, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Grotte (Agrigento), di un mutuo di L. 328.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2954)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Imperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 27 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1948, registro n. 12, foglio n. 148, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Imperia, di un mutuo di L. 1.050.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Mnistero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2947)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aragona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 13 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 273, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Aragona (Agrigento), di un mutuo di L. 504.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2948)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di S. Giovanni Gemini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 4 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 258, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di S. Giovanni Gemini (Agrigento), di un mutuo di L. 218.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2955)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sciacca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 28 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 29, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sciacca (Agrigento), di un mutuo di L. 300.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2956)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Acqui ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 11 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 275, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Acqui (Alessandria), di un mutuo di L. 1.566.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2957)

CONCORSI

PREFETTURA DI TARANTO

Graduatoria del concorso pel conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Taranto

Con provvedimento in data 24 maggio 1948, il Prefetto ha approvato la seguente graduatoria dei candidati al concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in Provincia:

De Cataldo Luigi	punti 129
Imperio Ugo	» 126,40
Serini Vito	» 125,20
Malagnino Carlo	» 124,50
Simonetti Teodoro	» 122,60
Gigante Leonardo	» 113,65
Iannucci Michele	» 110,50
Di Lorenzo Francesco	» 108,75
Mossi Angelo	» 107,35

Il prefetto: DE PASCALE

(2836)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.